

Repertorio n. 11.938

Raccolta n. 5.099

Verbale di Assemblea straordinaria di S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

lorenzo.colizzi@notariato.it

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di maggio.

(21 maggio 2024)

t. 02.86452491

In Milano, nel mio studio, alle ore diciotto e minuti venticinque.

Avanti a me, dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano, con studio alla via Carducci n. 8, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente:

Sergio Brovelli, nato a Angera (VA) il 7 novembre 1978, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"GLASS TO POWER S.P.A."

con sede in Rovereto (TN) via Zeni n. 8, capitale sociale Euro 87.996,00 i.v. numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 09640920964, R.E.A. n. 230875, società iscritta nella sezione del Registro delle Imprese dedicata alle PMI Innovative (la "**Società**").

Il Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea che si tiene alla mia continua presenza, limitatamente alla parte straordinaria, *infra* indicata, assemblea convocata e riunita in questo giorno, alle ore 17:00 ai sensi di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

1. Approvazione della Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso il 31.12.2023 e del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023: delibere inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo dell'incarico del Collegio sindacale per il triennio 2024 – 2026: delibere inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo dell'incarico di revisione per il triennio 2024 – 2026: delibere inerenti e conseguenti;
4. Modifica del numero di consiglieri e nomina di un nuovo amministratore: delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

1. Proposta di revisione dello Statuto sociale;
2. Proposta di unificazione delle azioni in un'unica categoria;
3. Proposta di trasferimento della quotazione da Euronext Paris Access Plus ad Euronext Paris Access;

* * *

Il comparente, nella sua qualità, assume la presidenza dell'assemblea e con il supporto dell'ufficio di Presidenza nella persona del dottor Alberto Blotto (qui presente di persona con il consenso degli intervenuti) constata e fa constatare:

- tutti i presenti, ad eccezione di se stesso e del dott. Blotto, intervengono in proprio o per delega con sistemi di telecomunicazione tramite la piattaforma Google Meet;

- che ai sensi di statuto sono da considerare ai fini del calcolo dei quorum deliberativi e costitutivi esclusivamente le azioni di categoria "A1" e "A" che ammontano a complessivi numero 79.035 (rappresentate da solo azioni di

Registrato a**MILANO DP II**

il 19 giugno 2024

al n. 58995 serie 1T

Euro 200,00

categoria A);

- che partecipano in proprio o per delega all'assemblea n. 18 soci titolari nel complesso di azioni di categoria A e A1 pari all'93,29% delle azioni aventi diritto al voto per complessive n. 73.735 azioni di categoria A;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione del numero di azioni possedute, è riportato nel documento che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- che le deleghe restano depositate presso la sede della Società;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti sé stesso (Presidente) Guido Massari (Amministratore Delegato) presenti di persona, Rosario Amodeo presente in teleconferenza, Francesco Limatola presente in teleconferenza e Giuseppe Cambareri presente di persona (Consiglieri);

- che per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri effettivi e quindi i dottori Paolo Lenzi (Presidente), Loredana Lulli, Sindaca Effettiva, presenti in teleconferenza e Francesca Masotti presente di persona Sindaca Effettiva;

- che la presente riunione dell'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata, in questo giorno, ora e luogo inviata a tutti gli aventi diritto e pertanto ai titolari di azioni di categoria "A".

Il Presidente dell'Assemblea verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti intervenuti con sistemi di telecomunicazione, dichiara la presente assemblea, idonea a trattare sull'argomento posto all'ordine del giorno ai sensi di legge di statuto.

* * *

In relazione al primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente dà atto all'assemblea che risulta opportuno apportare alcune modifiche statutarie, anche al fine di meglio adeguare le regole di funzionamento anche a seguito della riduzioni della compagine sociale intervenuta a seguito dell'operazione sul capitale infra indicata.

A tal fine illustra quindi all'assemblea le modifiche oggetto di proposta, e precisamente:

i) l'eliminazione della clausola di Tag Along (altresì denominata di Covendita) e della clausola di Drag Along (o di trascinamento);

ii) un adeguamento della disciplina della tenuta delle riunioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con sistemi di telecomunicazione, prevedendo, in particolare che dette riunioni possano tenersi totalmente con sistemi di telecomunicazione, senza pertanto l'indicazione del luogo della riunione;

iii) eliminazione dei quorum rafforzati per l'adozione delle delibere assembleari indicate nell'art. 17.2 e 17.3 dello statuto (prevedendo i quorum deliberativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente) e per l'adozione delle delibere del Consiglio di amministrazione indicate nell'art. 22 dello statuto.

In relazione al secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente continua la propria esposizione illustrando ai presenti come, a seguito della riduzione del capitale sociale per perdite e sua ricostituzione di cui a verbale a mio rogito del 14 settembre 2023 rep. n. 10.910 racc. n. 4.501 registrato a Milano DP11 il 25 settembre 2023 al n. 89034 serie 1T, iscritto al competente Registro delle Imprese il 25 settembre 2023, l'Università Milano Bicocca, al tempo unica titolare di azioni di

categoria A1, non ha partecipato alle operazioni di ricostituzione del capitale sociale uscendo pertanto dalla compagine sociale; conseguentemente il Presidente propone di eliminare le previsioni statutarie connesse a detta categoria di azioni oltre a convertire le azioni B in azioni A attribuendo quindi a questi ultimi diritti superiori rispetto a quella attualmente attribuiti alle azioni di categoria B, prevedendo quindi la natura ordinaria a tutte le azioni in circolazione.

Il Presidente quindi procede ad illustrare il testo dello statuto che recepisce quanto oggetto di esposizione e che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"** omessane lettura, ove le parole cancellate sono scritte in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato. Il Presidente espone ai presente che le modifiche di cui agli articoli 8 e 9 integrano l'abrogazione delle clausole di drag along e tag along (di seguito anche le "**Modifiche Statuarie Condizionate**") dando atto che la rimozione dei limiti alla circolazione delle azioni, legittimerebbe in astratto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 co 2 lett. b) cod. civ.; il Presidente continua l'esposizione comunicando che il Consiglio di Amministrazione della Società non ha potuto procedere nei termini di cui all'art. 2437 ter cod. civ. alla produzione e comunicazione della documentazione volta a determinare il valore delle azioni. A tal fine, non avendo assicurato la dovuta informativa ai soci circa la valutazione delle azioni in caso di recesso, propone di subordinare le Modifiche Statuarie Condizionate alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di recesso da parte anche di un solo socio entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberanda modifica (la "**Condizione Risolutiva**").

Da ultimo il Presidente dà atto che l'eliminazione del quorum deliberativo rafforzato previsto per l'adozione delle modifiche statutarie di cui alla lettera b) dell'art. 17.3 del vigente statuto, richiede l'adozione della deliberazione con il medesimo quorum attualmente richiesto e pertanto con il voto favorevole di almeno l'80% del capitale sociale avente diritto di voto.

Il Presidente, dopo un'esauriente discussione, esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito al processo sopra esposto volto a escludere la produzione della relazione del Consiglio di Amministrazione sul valore delle azioni, invita pertanto l'assemblea straordinaria dei soci a deliberare su quanto all'ordine del giorno e mi chiede di dare lettura della seguente proposta di deliberazione.

"L'assemblea straordinaria di "GLASS TO POWER S.P.A." udita l'esposizione del Presidente

delibera

***a)** di modificare dalla data odierna lo statuto della Società agli articoli 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25, di eliminare gli articoli 8 e 9 (sotto la Condizione Risolutiva), rinumerando conseguentemente i successivi articoli, fatta salva la condizione di cui al successiva lett. "b", come riportato nell'allegato sub. "B" già accluso, aggiungendo al testo vigente le parole scritte in carattere sottolineato ed eliminando quelle in carattere barrato;*

***b)** di prendere atto che le Modifiche Statuarie Condizionate (e quindi l'abrogazione degli articoli 8 e 9 dello statuto sociale) sono subordinate all'avveramento Condizione Risolutiva."*

Al termine della discussione l'Assemblea dei soci con votazione espressa

dai soci mediante appello nominale come da accertamento compiuto dal Presidente:

Voti favorevoli: dei soci titolari di tutte le azioni di cui al foglio presenze allegato sub. A fatta eccezione per le azioni detenute dai soci Management Innovation S.r.l. e Octavio Santalucia;

Voti astenuti: nessuno;

Voti contrari: Management Innovation S.r.l. e Octavio Santalucia.

A maggioranza approva.

* * *

In relazione al terzo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente ricorda all'assemblea che la Società ha azioni quotate nel sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Paris Access Plus ed espone agli intervenuti le ragioni per le quali risulta opportuno approvare il progetto atto a prevedere il trasferimento della quotazione nel sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Paris Access, organizzato e gestito sempre da Euronext.

Sul punto il Presidente espone agli intervenuti come il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'ingresso nel nuovo sistema multilaterale di negoziazione, sta compiendo degli studi finalizzati all'emissione nel breve periodo di ulteriori strumenti finanziari ai fine di aumentare l'attrattiva della Società nei confronti dei potenziali investitori. A tal fine il Presidente comunica che terrà aggiornati i soci circa gli sviluppi di dette attività di studio convocando, ove necessario, un'assemblea straordinaria della Società per gli opportuni e richiesti provvedimenti.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare su quanto all'ordine del giorno e mi chiede di dare lettura della seguente proposta di deliberazione.

"L'assemblea straordinaria di "GLASS TO POWER S.P.A." udita l'esposizione del Presidente

delibera

c) di approvare la proposta di trasferimento della quotazione delle azioni della Società dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Paris Access Plus al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Paris Access;

d) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore a compiere tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle presenti delibere anche a mezzo di procuratori speciali dal medesimo designato, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che fossero allo scopo necessarie o opportune anche ai fini della loro iscrizione nel Registro delle Imprese, delegando altresì lo stesso Organo Amministrativo, sempre con facoltà di sub delega, a compiere ogni attività inerente e conseguente alla presente operazione sul capitale a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) depositare lo statuto sociale aggiornato; ii) dare atto dell'avveramento o meno della Condizione Risolutiva; iii) compiere le opportune e richieste attività inerenti l'esercizio o il mancato esercizio del diritto di recesso da parte dei soci; iv) depositare il nuovo statuto aggiornato a seguito dell'eventuale esercizio di recesso da parte dei soci (eliminando le modifiche che legittimano il recesso); v) compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni per l'ammissione a quotazione delle azioni su Euronext Paris Access."

Al termine della discussione l'Assemblea dei soci con votazione espressa dai soci mediante appello nominale come da accertamento compiuto dal Presidente:

Voti favorevoli: dei soci titolari di tutte le azioni di cui al foglio presenze allegato sub. A;

Voti astenuti: nessuno;

Voti contrari: nessuno;

All'unanimità approva.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare ed esaurite le discussioni il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti quarantasei.

Il comparente mi consegna il nuovo testo di statuto sociale che recepisce quanto sopra deliberato e che si allega sotto la **lettera "C"**, omissane la lettura.

* * *

Le spese del presente verbale sono a carico della Società.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto avente ad oggetto modifiche statutarie di una società iscritta nella sezione dedicata alle pmi innovative.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto, in parte di mio pugno e in parte da persona di mia fiducia con mezzi informatici, su undici pagine di tre fogli e viene da me Notaio letto al Comparente, che su mia domanda lo approva perché conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore diciannove e due minuti.

Sergio Bovelli

Lorenzo Colizzi



Cognome Denominazione	Nome	azioni possedute	azioni di cat. A.1	azioni di cat. A	% di capitale posseduta	COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA			
						presenti in proprio	presenti delega	TOTALI PRESENTI	DELEGATO
Agenzia Generali Monza		1.778		1.778	2,2496%			0	
Brovelli	Sergio	4.445		4.445	5,6241%	4.445		4.445	
Bruno	Luca Bruno	122		122	0,1544%			0	
Carrara	Elio	1.095		1.095	1,3855%	1.095		1.095	
Cattadori	Carla Maria	434		434	0,5491%			0	
Corsini	Giacomo Filippo	1.414		1.414	1,7891%	1.414		1.414	
D'Amora	Salvatore	10		10	0,0127%			0	
Fantauzzo	Fulvio	489		489	0,6187%	489		489	
Federico De Nora S.p.A.		29.445		29.445	37,2556%		29.445	29.445	Laura Cerisara
Gastaldon	Mario	493		493	0,6238%		493	493	Francesco Gastaldon
Karma S.r.l.		11.112		11.112	14,0596%	11.112		11.112	
Limatola	Francesco	4.978		4.978	6,2985%	4.978		4.978	
Management Innovation S.r.l.		4.667		4.667	5,9050%	4.667		4.667	
Mauri	Michele	2.128		2.128	2,6925%	2.128		2.128	
Mazzia	Paolo	721		721	0,9123%			0	
Meinardi	Francesco	4.445		4.445	5,6241%	4.445		4.445	
Naitana	Maurizio	778		778	0,9844%	778		778	
Orlando	Valerio	1.534		1.534	1,9409%			0	
Ranalli Riccardo STP arl		700		700	0,8857%			0	
Salemi	Gabriele	1		1	0,0013%			0	
Santalucia	Octavio	823		823	1,0413%	823		823	
TEC S.r.l.	0	6.667		6.667	8,4355%	6.667		6.667	
Tognazzi	Dario	756		756	0,9565%	756		756	



STATUTO SOCIALE

TITOLO I

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, la società per azioni denominata:

"Glass to Power S.p.A."

ha formattato: Inglese (Regno Unito)

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La società ha sede legale nel comune di Rovereto (TN).

2.2 L'indirizzo della società nell'ambito del medesimo comune è comunicato al registro delle imprese con i termini e le modalità previste dall'art. 111-ter disp. att. c.c.

2.3 Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

3.1 La società ha per oggetto:

- (a) attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e commercializzazione di manufatti (Prodotti) ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (Luminescent Solar Concentrator) e qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti la produzione di energia tramite l'energia solare;
- (b) la consulenza tecnico industriale per la produzione, industrializzazione ed applicazione dei Prodotti;
- (c) la promozione della compravendita dei Prodotti;
- (d) ogni attività connessa alle precedenti ed in particolare: l'implementazione di una piattaforma e-commerce, la vendita di spazi pubblicitari per l'esposizione commerciale dei Prodotti, la creazione di una aggregazione di utenti, lo studio sui dati informativi sensibili, la gestione della logistica e delle spedizioni; l'organizzazione di eventi su territorio nazionale ed internazionale per la vendita dei Prodotti; l'organizzazione di attività promozionali, sia on-line che off-line, legate al marchio "Glass To Power" o a qualsiasi altro marchio o brevetto di cui la società abbia il diritto di sfruttamento economico.

3.2 La società può compiere, più in generale, tutte le operazioni produttive, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie o utili ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export),



finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere e concedere finanziamenti, di qualsiasi genere e natura, rilasciare e ricevere fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività debbono essere svolte, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 4 - DURATA

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 5 - LIBRO SOCI - DOMICILIO

5.1 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

5.2 E' onere del socio comunicare alla società ogni cambiamento del proprio domicilio, nonché, se del caso, dei propri riferimenti telefonici e di telefax e/o di posta elettronica.

5.3 Fatta salva la previsione di cui al paragrafo 6.11 che segue e qualora ne sussistano i presupposti, il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

TITOLO II

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - CATEGORIE DI AZIONI

6.1 Il capitale sociale della società è pari ad Euro 87.996,00 (ottantasettemilanovecentonovantasei virgola zero zero) (~~528.812,00 (cinquecentoventiotto mila ottocento dodici virgola zero zero)~~ e rappresentato da 87.996 (ottantasettemilanovecentonovantasei) ~~528.812~~ (~~cinquecentoventiotto mila ottocento dodici~~) azioni senza valore nominale così suddiviso

n. ~~20.000~~ azioni di categoria "A.1";

n. 79.035412.060 azioni di categoria "A"

n. ~~8.96196.752~~ azioni di categoria "B".

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Courier New

6.2 Le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dal presente statuto, fatta eccezione per quanto infra indicato.

~~6.3. Le Azioni "A.1" hanno le seguenti caratteristiche:~~

- ~~attribuiscono il diritto di recesso ad nutum da esercitarsi dai soci per le sole azioni di categoria "A.1" mediante comunicazione all'organo amministrativo tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno centoottanta giorni;~~
- ~~sono postergate nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione; resta fermo che la riduzione del capitale per perdite ovvero la riduzione nella restituzione dei conferimenti in esito alla liquidazione, dopo avere causato l'annullamento delle partecipazioni degli altri soci comporterà - se necessario - anche la riduzione, e, ove del caso, l'annullamento, delle azioni A.1;~~
- ~~attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari;~~

6.34 le azioni di categoria "A" attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari.

6.54 Le Azioni "B" sono sprovviste del diritto di voto nell'assemblea dei soci.

6.56 Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di azioni dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in base a quanto disposto dall'art. 2376 cod. civ.; ai fini dello svolgimento delle assemblee speciale valgono le procedure i termini e le condizioni previste per l'assemblea straordinaria generale degli azionisti.


6.67 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 c. 4 del cod. civ. a ciascun socio può essere assegnato un numero di azioni non proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.

6.78 Le partecipazioni dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche al capitale sociale.

6.89 Qualora lo preveda l'assemblea straordinaria le azioni possono anche essere liberate in natura.

6.910 Le azioni sono nominative e la Società non emette i titoli rappresentativi le azioni; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso, fatta salva la previsione di cui al successivo paragrafo, qualora ne sussistano i presupposti.

6.101 In caso di quotazione o ammissione alla negoziazione delle azioni su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 7.2 che segue e per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione, le azioni, i warrant, così come tutti gli strumenti finanziari di



tempo in tempo emessi dalla Società, sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili, ivi inclusi gli artt. 83-bis e ss. del TUF.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO E NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI

7.1 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

7.2 Le azioni potranno costituire oggetto di quotazione o ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione italiani o europei, ivi inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione organizzati e gestiti da Euronext Paris SA, in base ai relativi regolamenti.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DI SEGUITO (TAG ALONG)

~~8.1 Nel caso in cui uno o più soci titolari di una partecipazione superiore alla maggioranza del capitale abbia/abbiano ricevuto un'offerta da parte di terzi ("Acquirente Tag Along") per l'acquisto di tale partecipazione (i "Soci Cedenti Tag Along"), prima del perfezionamento del relativo trasferimento, dovrà essere dato corso alla procedura di cui al presente Articolo 8.~~

~~8.2 I Soci Cedenti Tag Along dovranno preventivamente (i) informare gli altri soci a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata circa (1) le generalità del dell'Acquirente Tag Along e qualora l'Acquirente Tag Along agisca in qualità di mandatario, trustee o fiduciario, la comunicazione dovrà specificare il nome completo e le altre indicazioni necessarie ad identificare il soggetto che sarà, direttamente o indirettamente, il beneficiario effettivo del trasferimento; (2) le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento; (3) i termini temporali di stipula dell'atto traslativo nonché (ii) informare l'Acquirente Tag Along dell'esistenza dei diritti di seguito di cui al presente articolo.~~

~~8.3 Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 8.2(i), i soci diversi dai Soci Cedenti Tag Along (i "Soci Tag Along") avranno il diritto, ma non l'obbligo, di vendere all'Acquirente Tag Along la propria partecipazione detenuta nella società, previo invio di una comunicazione scritta ai Soci Cedenti Tag Along ("Comunicazione di Tag Along"). I Soci Cedenti Tag Along avranno l'obbligo di fare acquistare dall'Acquirente Tag Along l'intera partecipazione dei Soci Tag Along, agli stessi termini e condizioni applicabili ai Soci Cedenti Tag Along, come indicati nella comunicazione di cui all'articolo 8.2(i), incluso il prezzo in contanti calcolato proporzionalmente a quello della partecipazione trasferenda.~~

~~8.4 Il trasferimento della partecipazione trasferenda e della partecipazione dei Soci Tag Along, dovranno essere perfezionati come un'unica ed unitaria operazione entro 30 (trenta) giorni~~

dalla data di ricevimento da parte dei Soci Cedenti Tag Along della Comunicazione di Tag Along o di ottenimento di eventuali autorizzazioni o permessi, ove necessari, dell'autorità antitrust o altre autorità regolamentari.

~~8.5 Se la Comunicazione di Tag Along non è inviata dai Soci Tag Along entro il termine indicato all'articolo 8.3, si considererà che questi abbiano definitivamente rinunciato ad esercitare il diritto di co-vendita di cui al presente articolo in relazione al prospettato trasferimento e i Soci Cedenti Tag Along saranno liberi di trasferire all'Acquirente Tag Along la partecipazione trasferenda.~~

~~8.6 Qualora l'Acquirente Tag Along non intendesse acquistare anche le partecipazioni detenute dai Soci Tag Along, i Soci Cedenti Tag Along non potranno trasferire la propria partecipazione.~~

ARTICOLO 9 — OBBLIGO DI CO-VENDITA

~~9.1 Nel caso in cui, un terzo acquirente intendesse acquistare l'intero capitale sociale e i soci che rappresentano almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale fossero disponibili ad effettuare tale cessione (i "Soci di Maggioranza"), qualsivoglia altro Socio dovrà vendere la propria partecipazione al prospettato terzo acquirente qualora richiesto dai Soci di Maggioranza mediante apposita comunicazione da inviare ai soci di minoranza mediante posta elettronica certificata o raccomandata AR ai sensi del paragrafo 9.4 che segue. Tale comunicazione dovrà contenere anche le informazioni di cui al paragrafo 8.2(1).~~

~~9.2 Per terzo acquirente si intende un offerente, persona fisica o giuridica, del tutto indipendente e svincolata da qualsivoglia rapporto, diretto o indiretto, con i soci cedenti.~~

~~9.3 I soci di minoranza assumono l'obbligo nei confronti dei Soci di Maggioranza di trasferire al proposto cessionario, insieme ai titoli oggetto della comunicazione di cui al paragrafo 9.1, anche tutti (e non solo una parte dei) i diritti di opzione su partecipazioni nel capitale sociale della società, gli altri strumenti finanziari, in qualunque forma costituiti, che attribuiscano il diritto di acquistare o sottoscrivere partecipazioni nel capitale sociale della Società (i "Titoli" (i) ai medesimi termini e condizioni ai quali verrebbero ceduti i Titoli dei Soci di Maggioranza, e (ii) a fronte del contestuale pagamento a favore del socio di minoranza del medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei Titoli oggetto della comunicazione di cui al paragrafo 9.4 che segue.~~

~~9.4 Il diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato dal Socio di Maggioranza mediante la comunicazione di cui al paragrafo 9.1, spedita ai soci di minoranza (e per conoscenza al presidente del consiglio di amministrazione della Società) entro 30 (trenta) giorni dalla data del proposto trasferimento, a pena di decadenza del relativo diritto, restando in ogni caso inteso che il diritto di Co-Vendita potrà ritenersi validamente~~



~~esercitato solo qualora il corrispettivo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei Titoli oggetto della comunicazione di cui al paragrafo 9.1 non sia inferiore al corrispettivo determinato sulla base del valore economico della Società calcolato alla data di esercizio del diritto di Co Vendita, secondo i criteri di cui all'art. 2437 e ss. Del cod. civ. e senza applicare alcuno sconto di minoranza dall'esperto indipendente nominato, a seguito dell'esercizio del diritto di Co Vendita, congiuntamente dai Soci di Maggioranza e dal socio di minoranza o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società su ricorso del socio più diligente.~~

~~9.5 Qualora il trasferimento: (i) preveda il pagamento di un corrispettivo in tutto o in parte diverso dal denaro, o ancora, (ii) preveda un corrispettivo in denaro il cui ammontare, anche parzialmente, dipenda da, o sia funzionale a, qualsivoglia beneficio diverso dal trasferimento della partecipazione offerta, che il terzo acquirente abbia ricevuto o debba ricevere in virtù di altre operazioni commerciali fra lo stesso ed i Soci di Maggioranza, i soci di minoranza potranno richiedere, in assenza di accordo tra le parti, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 9.1, di deferire la determinazione del controvalore del corrispettivo della partecipazione trasferenda ad un esperto designato d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società (l'"Esperto").~~

~~9.6 Nel caso di nomina di un Esperto ai fini della determinazione del valore del corrispettivo della partecipazione trasferenda dovranno essere applicati i principi e la procedura di valutazione della partecipazione trasferita di cui all'art. 2437-ter cod. civ. Parimenti l'Esperto procederà alla valutazione delle azioni in caso di contestazioni da parte dei soci circa il valore del corrispettivo offerto dal cessionario ai sensi del paragrafo 9.4 che precede.~~

~~9.7 L'Esperto dovrà essere un professionista oppure una società di revisione indipendente, iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero dell'economia e delle finanze o nell'albo speciale della Consob.~~

ARTICOLO 810 -VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa al tempo vigente.

ARTICOLO 911 - OBBLIGAZIONI STRUMENTI FINANZIARI

911.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di ~~obbligazione~~ obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420

ter c.c.

~~911.2~~ L'assemblea dei soci può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi con esclusione del diritto di voto nell'assemblea dei soci.

ARTICOLO ~~102~~ - RECESSO DEL SOCIO

~~102.1~~ Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto anche in maniera parziale rispetto alle partecipazioni possedute.

~~102.2~~ Il diritto di recesso può essere esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso o dalla trascrizione della decisione che legittima il recesso nel relativo libro, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e della partecipazione posseduta per il quale si intende esercitare il recesso.

~~120.3~~ Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il ~~Consiglio di Amministrazione~~ Consiglio di amministrazione è tenuto a comunicare ai soci (a mezzo lettera raccomandata ~~ar~~ o posta elettronica certificata) i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il fatto si è verificato. Dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione decorreranno i termini per la comunicazione di recesso del socio.

~~120.4~~ Il recesso non potrà essere esercitato nelle ipotesi previste dall'art. 2437 cod. civ. comma 2 lett. "a" e "b". Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

~~102.5~~ Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera che lo legittima o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

~~102.6~~ Nell'ipotesi in cui i soggetti che congiuntamente o disgiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria trasferiscano il controllo a terzi - in favore di investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori come indicate all'art. 24, comma 2, del Regolamento Consob, che abbiano acquistato o sottoscritto le azioni offerte tramite la piattaforma online di equity crowdfunding "Opstart" o differente piattaforma autorizzata ai sensi del Regolamento Consob è attribuito ai rimanenti soci il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto. Il diritto di recesso di cui al presente comma potrà essere esercitato entro il termine finale di tre anni dalla conclusione



dell'offerta dell'aumento di capitale ~~di cui al paragrafo 6.1-bis~~ tramite la piattaforma online di equity crowdfunding "Opstart" o differente piattaforma autorizzata ai sensi del Regolamento Consob.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 113 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

113.1 L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini di legge.

113.2 La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito ai soci aventi diritto di voto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, all'indirizzo risultante dal libro dei soci. Qualora la disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente lo consenta l'assemblea può essere convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'~~assemblea~~adunanza (in prima e in eventuali ulteriori convocazioni) e l'elenco degli argomenti da trattare e gli eventuali sistemi di telecomunicazione per poter partecipare all'assemblea che potrà tenersi, pertanto, anche con il solo utilizzo di sistemi di telecomunicazione.

113.3 L'assemblea dei soci può essere convocata presso la sede sociale o altrove in Italia o in Europa.

113.4 In mancanza di formale convocazione avvenuta nei modi stabiliti, qualora nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea risulterà regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci titolari del diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. Tale regolarità costitutiva dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'assemblea nell'apposito verbale.

ARTICOLO 142 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

124.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci titolari di azioni di categoria A1 e A. Il socio non in regola con i versamenti o con le garanzie, eventualmente richiesti o dovuti, non può partecipare alle decisioni dei soci.

124.2 Nel caso di cui al paragrafo 6.11, hanno diritto ad intervenire i soggetti a cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla società, nei termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

124.3 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta consegnata, o trasmessa anche mediante telefax o e-mail, al delegato per ogni singola assemblea. La delega non può essere rilasciata ai membri del Consiglio di Amministrazione, all'organo di vigilanza, al revisore o ai dipendenti della società.

142.4 Le Assemblee potranno svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite audioconferenza e/o videoconferenza. In tal caso è necessario che:

- (a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente dell'assemblea;
- (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, visionare, ricevere e trattare la relativa documentazione e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

124.5 Alle predette condizioni l'assemblea si intende riunita nel luogo in cui si trova il ~~o il presidente ed il segretario dell'assemblea.~~

ha formattato: Non Evidenziato

ARTICOLO 135 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

153.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di ~~loresua sua~~ mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

135.2 Delle riunioni assembleari si redige un verbale a cura del segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.

135.3 Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ARTICOLO 146 - TERMINE DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

146.1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

146.2 Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e quando la società sia tenuta al consolidamento del bilancio, il termine di cui al precedente comma può essere prorogato fino a non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

146.3 L'assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta occorra una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto sociale.

ARTICOLO 157 - QUORUM (COSTITUTIVI E DELIBERATIVI) DELLE DECISIONI DEI SOCI



~~157.1~~ Per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano i *quorum infra* indicati facendo avvertenza che ai fini del calcolo dei quorum richiesti si computa il numero dei voti spettante alle azioni e non il numero delle azioni o la parte di capitale da essa rappresentata (conseguentemente, per chiarezza espositiva per l'individuazione quorum si fa riferimento esclusivamente al capitale sociale rappresentato da azioni dotate del diritto di voto). Possono partecipare all'assemblea dei soci solo i titolari di azioni per il quale è previsto il diritto di voto.

~~175.2~~ L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente secondo i quorum previsti dalla normativa tempo per tempo vigente a seconda degli argomenti oggetto di delibera sia in prima che in ogni successiva convocazione quando è rappresentato almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole di un numero di soci che rappresenta almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, salvo per quanto riguarda le delibere obbligatorie per legge, quali ad esempio quelle di cui all'art. 2364 nonché 2446 e 2447 cod. civ., nel qual caso, i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti dalla legge;

ha formattato: Non Evidenziato

~~17.3~~ In deroga alle disposizioni che precedono, le deliberazioni dell'assemblea o altre decisioni dei soci relative agli argomenti di seguito indicati potranno essere adottate solo con il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale della società:

- ~~(a)~~ modifiche al presente statuto, ad eccezione di quelle relative al capitale sociale;
- ~~(b)~~ approvazione di progetti di fusione o di scissione;
- ~~(c)~~ distribuzioni di dividendi;
- ~~(d)~~ liquidazione volontaria della società;
- ~~(e)~~ approvazione di piani di "stock option" e/o ogni forma di aumenti di capitale riservato a dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società;
- ~~(f)~~ determinazione di ogni forma di compenso parziaria o complessiva dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Formattato: Normale, Nessun elenco puntato o numerato

ARTICOLO 168 - ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

~~168.1~~ Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 179 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

179.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici), in base alla decisione dei soci al momento della relativa nomina.

179.2 I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e rimangono in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina e comunque non oltre i tre esercizi e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile per lo svolgimento delle attività sociali.

179.3 Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

179.4 Qualora uno o più membri del Consiglio (ma non la maggioranza dei membri del Consiglio stesso) cessino dal proprio incarico prima della scadenza del mandato, gli amministratori rimasti provvedono alla sostituzione mediante cooptazione; l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

179.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri il presidente e può altresì nominare un vice-presidente.


179.6 Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ.

ARTICOLO 1820 - CONVOCAZIONE E DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1820.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da un amministratore o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato anche per iniziativa dei singoli amministratori, qualora il presidente non vi provveda.

1820.2 La convocazione dovrà indicare la data, l'ora, ~~e~~ il luogo (o la modalità) della riunione, ~~e~~ l'elenco delle materie da trattare e gli eventuali sistemi di telecomunicazione per poter partecipare alla stessa che potrà tenersi, pertanto, anche con il solo utilizzo di sistemi di telecomunicazione. La convocazione ~~e~~ potrà essere effettuata ~~alternativamente~~ a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica. La convocazione dovrà essere inoltrata almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun amministratore, salvo i casi di urgenza, nei quali il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con almeno 2 (due) giorni di preavviso.

1820.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite audioconferenza e/o



videoconferenza. In tal caso è necessario che:

- (a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione;
- (b) sia consentito al presidente della riunione di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, visionare, ricevere e trattare la relativa documentazione e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

~~(d)~~ (e)

~~(e)~~ vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, anche in modalità telematica.

1820.4 Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO **1921** - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2119.1 Per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione o limitazione di sorta, salvo quelli che la legge od il presente statuto riservino alla competenza dell'assemblea.

1921.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

1921.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO **202** - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO SCRITTO

220.1 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e del Collegio Sindacale.

202.2 Le delibere ed altre decisioni del Consiglio di Amministrazione, previa la corretta costituzione, sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

~~22.3~~ Le delibere ed altre decisioni relative alle seguenti

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, (asiatico) Cinese semplificato (Cina continentale)

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,75 cm, Nessun elenco puntato o numerato

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Courier New, 11 pt

ha formattato: Tipo di carattere: 11 pt

ha formattato: Non Evidenziato

~~materie dovranno essere adottate con metodo collegiale e si riterranno approvate solo con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti dell'intero Consiglio di Amministrazione; non potranno formare oggetto di delega di poteri:~~

- ~~(a) la determinazione del compenso ai dirigenti della società;~~
- ~~(b) gli accordi transattivi o componimenti di controversie aventi valore eccedente Euro 250.000,00;~~
- ~~(c) i contratti con parti correlate ai soci;~~
- ~~(d) conclusione, modifica o cessazione di qualsiasi contratto ed operazioni di valore superiore a Euro 250.000,00 ciascuna aventi ad oggetto, a mero titolo esemplificativo, vendita, trasferimento, locazione, cessione o altro atto di disposizione di una parte sostanziale dell'azienda, di beni immobili e mobili, di beni immateriali, nonché qualsiasi vendita di elementi dell'attivo al di fuori della gestione degli affari di ordinaria amministrazione;~~
- ~~(e) operazioni di valore superiore ad Euro 250.000,00 ciascuna aventi ad oggetto la costituzione di qualsiasi gravame (esclusi i privilegi legali) sui beni della Società, richiesta o concessione di fidejussioni, garanzie, depositi o cauzioni a terzi; richiesta o concessione di prestiti o altre linee di credito; modifica delle condizioni applicabili ai prestiti richiesti o concessi a terzi;~~
- ~~(f) costituzione di filiali, succursali o uffici di rappresentanza;~~
- ~~(g) acquisizione, vendita o conferimento di un'azienda (o parte sostanziale di un'azienda) o di una partecipazione in Le qualsiasi società;~~
- ~~(h) qualsiasi accordo di partnership, joint venture o raggruppamento temporaneo di imprese o altro analogo contratto con terzi;~~
- ~~(i) (a) designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione delle società controllate (intendendosi il termine "controllo" con riferimento all'art. 2359, comma 1 e.e.).~~

202.34 In caso di parità dei voti il voto espresso dal Presidente o in sua assenza dall'Amministratore Delegato, se nominato, valgono doppio.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

220.45 Il consiglio è presieduto, anche in caso di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

ARTICOLO 213 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ

213.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, per questi

ultimi se nominati e nell'ambito dei poteri loro conferiti.

213.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

ARTICOLO 224 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

224.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

224.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti di cui al paragrafo che segue.

224.3 I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

224.4 In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

TITOLO V

ARTICOLO 235 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

235.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dell'assemblea dei soci, che provvede anche alla designazione del Presidente (nel rispetto di quanto di seguito indicato) ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

235.2 La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel rispetto dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, l'assemblea può attribuire al Collegio Sindacale la funzione di revisione legale dei conti, in tal caso il Collegio Sindacale è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

235.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con sistemi di telecomunicazione secondo le modalità previste nel presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

ARTICOLO 246 - CONSIGLIO SCIENTIFICO

246.1 In considerazione dell'elevato contenuto scientifico-tecnologico ed innovativo dell'attività sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di un Consiglio Scientifico composto da due a dieci membri scelti fra persone, anche esterne alla società, di comprovata esperienza

e professionalità in ambito scientifico, tecnico e di ricerca correlato allo sviluppo dei brevetti di cui la società diverrà licenziataria e/o titolare. Del Consiglio Scientifico sarà membro di diritto l'Amministratore Delegato della società, se nominato, ovvero, in difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che fungeranno da Segretario del Consiglio Scientifico.

246.2 Al Consiglio Scientifico sono demandate funzioni di coordinamento scientifico tecnico, indirizzo e supervisione dell'attività di sviluppo e ricerca effettuata dalla società. Al Consiglio Scientifico è demandata anche funzione consultiva in favore del Consiglio di Amministrazione, allorché questo lo ritenga opportuno.

246.3 La durata del Consiglio Scientifico coinciderà con quella dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 257 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO

257.1. Le riunioni del Consiglio Scientifico verranno convocate senza particolari formalità almeno due volte l'anno, e, comunque su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero quando almeno due membri del Consiglio Scientifico lo richiedano.

257.2 Il Segretario farà constare il tenore delle riunioni da apposito verbale.

257.3 La carica di membro del Consiglio Scientifico sarà gratuita, salva la previsione di un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione per i soli membri esterni.

TITOLO VI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

ARTICOLO 268 - BILANCIO

268.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

268.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

268.3 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere presentato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 297 - RIPARTO UTILI

279.1 Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che con decisione dei soci non stabilisca diversamente e ferme le ulteriori previsioni di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento - COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI -
RINVIO

ARTICOLO ~~2830~~ - SCIoglimento

~~2830~~.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO ~~2931~~ - COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI

~~2931~~.1 Ai sensi e per gli effetti e nei limiti di quanto disposto nell'allegato 1 della delibera Consob 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i. in caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della Società.

ARTICOLO ~~302~~ - RINVIO

~~302~~.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Formattato: Giustificato, Tabulazioni: 11 cm, Allineato al centro



**ALLEGATO "C" AL N.RO 5.099 DI RACCOLTA
STATUTO SOCIALE**

TITOLO I

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

É costituita, la società per azioni denominata:

"Glass to Power S.p.A."

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La società ha sede legale nel comune di Rovereto (TN).

2.2 L'indirizzo della società nell'ambito del medesimo comune è comunicato al registro delle imprese con i termini e le modalità previste dall'art. 111-ter disp. att. c.c.

2.3 Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

3.1 La società ha per oggetto:

- (a)** attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e commercializzazione di manufatti (Prodotti) ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (Luminescent Solar Concentrator) e qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti la produzione di energia tramite l'energia solare;
- (b)** la consulenza tecnico industriale per la produzione, industrializzazione ed applicazione dei Prodotti;
- (c)** la promozione della compravendita dei Prodotti;
- (d)** ogni attività connessa alle precedenti ed in particolare: l'implementazione di una piattaforma e-commerce, la vendita di spazi pubblicitari per l'esposizione commerciale dei Prodotti, la creazione di una aggregazione di utenti, lo studio sui dati informativi sensibili, la gestione della logistica e delle spedizioni; l'organizzazione di eventi su territorio nazionale ed internazionale per la vendita dei Prodotti; l'organizzazione di attività promozionali, sia on-line che off-line, legate al marchio "Glass To Power" o a qualsiasi altro marchio o brevetto di cui la società abbia il diritto di sfruttamento economico.

3.2 La società può compiere, più in generale, tutte le operazioni produttive, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie o utili ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e

trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere e concedere finanziamenti, di qualsiasi genere e natura, rilasciare e ricevere fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività debbono essere svolte, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 4 - DURATA

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 5 - LIBRO SOCI - DOMICILIO

5.1 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

5.2 E' onere del socio comunicare alla società ogni cambiamento del proprio domicilio, nonché, se del caso, dei propri riferimenti telefonici e di telefax e/o di posta elettronica.

5.3 Fatta salva la previsione di cui al paragrafo 6.11 che segue e qualora ne sussistano i presupposti, il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

TITOLO II

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - CATEGORIE DI AZIONI

6.1 Il capitale sociale della società è pari ad Euro 87.996,00 (ottantasettemilanovecentonovantasei virgola zero zero) (e rappresentato da 87.996 (ottantasettemilanovecentonovantasei)azioni senza valore nominale così suddiviso

n. 79.035 azioni di categoria "A"

n. 8.961azioni di categoria "B".

6.2 Le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dal presente statuto, fatta eccezione per quanto infra indicato.

6.3 le azioni di categoria "A" attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari.

6.4 Le Azioni "B" sono sprovviste del diritto di voto nell'assemblea dei soci.

6.5 Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di azioni dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in base a quanto disposto dall'art. 2376 cod. civ.; ai fini dello svolgimento delle assemblee speciale valgono le procedure i termini e le condizioni previste per l'assemblea straordinaria generale degli azionisti.

6.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 c. 4 del cod. civ. a ciascun socio può essere assegnato un numero di azioni non proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.

6.7 Le partecipazioni dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche al capitale sociale.

6.8 Qualora lo preveda l'assemblea straordinaria le azioni possono anche essere liberate in natura.

6.9 Le azioni sono nominative e la Società non emette i titoli rappresentativi le azioni; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso, fatta salva la previsione di cui al successivo paragrafo, qualora ne sussistano i presupposti.

6.10 In caso di quotazione o ammissione alla negoziazione delle azioni su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 7.2 che segue e per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione, le azioni, i warrant, così come tutti gli strumenti finanziari di tempo in tempo emessi dalla Società, sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili, ivi inclusi gli artt. 83-bis e ss. del TUF.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO E NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI

7.1 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

7.2 Le azioni potranno costituire oggetto di quotazione o ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione italiani o europei, ivi inclusi i sistemi multilaterali di negoziazione organizzati e gestiti da *Euronext Paris SA*, in base ai relativi regolamenti.

ARTICOLO 8 -VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa al tempo vigente.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI STRUMENTI FINANZIARI

9.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420 ter c.c.

9.2 L'assemblea dei soci può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi con esclusione del diritto di voto nell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO

10.1 Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto anche in maniera parziale rispetto alle partecipazioni possedute.

10.2 Il diritto di recesso può essere esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso o dalla trascrizione della decisione che legittima il recesso nel relativo libro, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e della partecipazione posseduta per il quale si intende esercitare il recesso.

10.3 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il Consiglio di amministrazione è tenuto a comunicare ai soci (a mezzo lettera raccomandata ar o posta elettronica certificata) i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il fatto si è verificato. Dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione decorreranno i termini per la comunicazione di recesso del socio.

10.4 Il recesso non potrà essere esercitato nelle ipotesi previste dall'art. 2437 cod. civ. comma 2 lett. "a" e "b". Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera che lo legittima o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.6 Nell'ipotesi in cui i soggetti che congiuntamente o disgiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti

esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria trasferiscano il controllo a terzi - in favore di investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori come indicate all'art. 24, comma 2, del Regolamento Consob, che abbiano acquistato o sottoscritto le azioni offerte tramite la piattaforma *online* di *equity crowdfunding* "Opstart" o differente piattaforma autorizzata ai sensi del Regolamento Consob è attribuito ai rimanenti soci il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto. Il diritto di recesso di cui al presente comma potrà essere esercitato entro il termine finale di tre anni dalla conclusione dell'offerta dell'aumento di capitale tramite la piattaforma *online* di *equity crowdfunding* "Opstart" o differente piattaforma autorizzata ai sensi del Regolamento Consob.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

11.1 L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini di legge.

11.2 La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito ai soci aventi diritto di voto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, all'indirizzo risultante dal libro dei soci. Qualora la disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente lo consenta l'assemblea può essere convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea (in prima e in eventuali ulteriori convocazioni) e l'elenco degli argomenti da trattare e gli eventuali sistemi di telecomunicazione per poter partecipare all'assemblea che potrà tenersi, pertanto, anche con il solo utilizzo di sistemi di telecomunicazione.

11.3 L'assemblea dei soci può essere convocata presso la sede sociale o altrove in Italia o in Europa.

11.4 In mancanza di formale convocazione avvenuta nei modi stabiliti, qualora nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea risulterà regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci titolari del diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. Tale regolarità costitutiva dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'assemblea nell'apposito verbale.

ARTICOLO 12 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

12.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci titolari di azioni di categoria A1 e A. Il socio non in regola con i versamenti o con le garanzie, eventualmente richiesti o dovuti, non può partecipare alle decisioni dei soci.

12.2 Nel caso di cui al paragrafo 6.11, hanno diritto ad intervenire i soggetti a cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla società, nei termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

12.3 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta consegnata, o trasmessa anche mediante telefax o e-mail, al delegato per ogni singola assemblea. La delega non può essere rilasciata ai membri del Consiglio di Amministrazione, all'organo di vigilanza, al revisore o ai dipendenti della società.

12.4 Le Assemblee potranno svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite audioconferenza e/o videoconferenza. In tal caso è necessario che:

- (a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente dell'assemblea;
- (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, visionare, ricevere e trattare la relativa documentazione e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

12.5 Alle predette condizioni l'assemblea si intende riunita nel luogo in cui si trova il segretario

ARTICOLO 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

13.2 Delle riunioni assembleari si redige un verbale a cura del segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.

13.3 Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ARTICOLO 14 - TERMINE DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

14.1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2 Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e quando la società sia tenuta al consolidamento del bilancio, il termine di cui al precedente comma può essere prorogato fino a non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.3 L'assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta occorra una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto sociale.

ARTICOLO 15 - QUORUM (COSTITUTIVI E DELIBERATIVI) DELLE DECISIONI DEI SOCI

15.1 Per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano i *quorum infra* indicati facendo avvertenza che ai fini del calcolo dei quorum richiesti si computa il numero dei voti spettante alle azioni e non il numero delle azioni o la parte di capitale da essa rappresentata (conseguentemente, per chiarezza espositiva per l'individuazione quorum si fa riferimento esclusivamente al capitale sociale rappresentato da azioni dotate del diritto di voto). Possono partecipare all'assemblea dei soci solo i titolari di azioni per il quale è previsto il diritto di voto.

15.2 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente secondo i quorum previsti dalla normativa tempo per tempo vigente a seconda degli argomenti oggetto di delibera.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

16.1 Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici), in base alla decisione dei soci al momento della relativa nomina.

17.2 I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e rimangono in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina e comunque non oltre i tre esercizi

e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile per lo svolgimento delle attività sociali.

17.3 Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

17.4 Qualora uno o più membri del Consiglio (ma non la maggioranza dei membri del Consiglio stesso) cessino dal proprio incarico prima della scadenza del mandato, gli amministratori rimasti provvedono alla sostituzione mediante cooptazione; l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri il presidente e può altresì nominare un vice-presidente.

17.6 Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ.

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE E DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da un amministratore o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato anche per iniziativa dei singoli amministratori, qualora il presidente non vi provveda.

18.2 La convocazione dovrà indicare la data, l'ora, il luogo (o la modalità) della riunione, l'elenco delle materie da trattare e gli eventuali sistemi di telecomunicazione per poter partecipare alla stessa che potrà tenersi, pertanto, anche con il solo utilizzo di sistemi di telecomunicazione. La convocazione potrà essere effettuata a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica. La convocazione dovrà essere inoltrata almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun amministratore, salvo i casi di urgenza, nei quali il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con almeno 2 (due) giorni di preavviso.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite audioconferenza e/o videoconferenza. In tal caso è necessario che:

- (a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione;
- (b) sia consentito al presidente della riunione di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, visionare, ricevere e trattare la relativa documentazione e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e
- (e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

18.4 Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione o limitazione di sorta, salvo quelli che la legge od il presente statuto riservino alla competenza dell'assemblea.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 20 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO SCRITTO

20.1 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e del Collegio Sindacale.

20.2 Le delibere ed altre decisioni del Consiglio di Amministrazione, previa la corretta costituzione, sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

20.3 In caso di parità dei voti il voto espresso dal Presidente o in sua assenza dall'Amministratore Delegato, se nominato, valgono doppio.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

20.4 Il consiglio è presieduto, anche in caso di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dal presidente o, in caso di sua assenza, dall'amministratore designato dai partecipanti.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ

21.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, per questi ultimi se nominati e nell'ambito dei poteri loro conferiti.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

ARTICOLO 22 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

22.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti di cui al paragrafo che segue.

22.3 I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

22.4 In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

TITOLO V

ARTICOLO 23 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dell'assemblea dei soci, che provvede anche alla designazione del Presidente (nel rispetto di quanto di seguito indicato) ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

23.2 La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel rispetto dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, l'assemblea può attribuire al Collegio Sindacale la funzione di revisione legale dei conti, in tal caso il Collegio Sindacale è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

23.3 .Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con sistemi di telecomunicazione secondo le modalità previste nel presente statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 24 - CONSIGLIO SCIENTIFICO

24.1 In considerazione dell'elevato contenuto scientifico-

tecnologico ed innovativo dell'attività sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di un Consiglio Scientifico composto da due a dieci membri scelti fra persone, anche esterne alla società, di comprovata esperienza e professionalità in ambito scientifico, tecnico e di ricerca correlato allo sviluppo dei brevetti di cui la società diverrà licenziataria e/o titolare. Del Consiglio Scientifico sarà membro di diritto l'Amministratore Delegato della società, se nominato, ovvero, in difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che fungeranno da Segretario del Consiglio Scientifico.

24.2 Al Consiglio Scientifico sono demandate funzioni di coordinamento scientifico tecnico, indirizzo e supervisione dell'attività di sviluppo e ricerca effettuata dalla società. Al Consiglio Scientifico è demandata anche funzione consultiva in favore del Consiglio di Amministrazione, allorché questo lo ritenga opportuno.

24.3 La durata del Consiglio Scientifico coinciderà con quella dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 25 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO

25.1. Le riunioni del Consiglio Scientifico verranno convocate senza particolari formalità almeno due volte l'anno, e, comunque su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero quando almeno due membri del Consiglio Scientifico lo richiedano.

25.2 Il Segretario farà constare il tenore delle riunioni da apposito verbale.

25.3 La carica di membro del Consiglio Scientifico sarà gratuita, salva la previsione di un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione per i soli membri esterni.

TITOLO VI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

ARTICOLO 26 - BILANCIO

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

26.3 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere presentato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 27 - RIPARTO UTILI

27.1 Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale

sociale), vengono distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che con decisione dei soci non stabilisca diversamente e ferme le ulteriori previsioni di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento - COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI - RINVIO

ARTICOLO 28 - SCIoglimento

28.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 29 - COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI

29.1 Ai sensi e per gli effetti e nei limiti di quanto disposto nell'allegato 1 della delibera Consob 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i. in caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della Società.

ARTICOLO 30 - RINVIO

30.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Sergio Brovelli

Lorenzo Colizzi

Certifico io sottoscritto dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale cartaceo tenuto a raccolta e firmato a norma di legge.
Milano, il 19 giugno 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Colizzi